

Regione Campania

Indicazioni operative per l'ammissione dei Cacciatori agli A.T.C. della Campania, annata venatoria 2017/2018, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i. .

Come è noto, l'articolo 36 della L.R. 9 agosto 2012, n.26, modificato dalla L. R. 6 settembre 2013, n. 12, allegato, ai commi 2 e 3 disciplina l'accesso dei Cacciatori, per l'esercizio dell'attività venatoria, negli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione.

La Giunta Regionale, con conseguente deliberazione n. 520 del 9.12.2013, recante "L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i. - art.36 comma 3: adempimenti. Con allegati.", tra l'altro, ha approvato il documento "Disposizioni attuative dell'articolo 36, comma 3 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s. m. i."

Le funzioni delegate alle Province e alla Città Metropolitana, ai sensi dell'articolo 8 della legge 26/2012, in materia di Caccia, sono state riallocate presso la Regione Campania, sulla scorta di Intese istituzionali, ai sensi della L.R. Campania 9 novembre 2015 n. 14, di attuazione della c.d. Legge Del Rio.

In tale contesto, anche gli adempimenti connessi alle iscrizioni agli ambiti territoriali di caccia campani sono di competenza della Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che opera attraverso i propri Uffici territoriali e, per Napoli, attraverso l'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia.

Con la presente si forniscono ai cacciatori, agli Uffici competenti della Regione Campania ed agli Organi di Gestione degli A.T.C. le indicazioni operative per la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni su richiamate.

Come indicato nel documento approvato con la citata D.G.R 520/2013, il numero totale di cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. della Campania e la relativa sua ripartizione è definito nella seguente tabella:

ATC	Numero totale di cacciatori ammissibili	Numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria	Numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell'ATC senza residenza venatoria, inclusi i cacciatori residenti fuori regione	Numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
AV	13.000	10.985	715 (*)	1.300
BN	10.521	7.300	2.169 (*)	1.052
CE	11.514	9.787	576 (*)	1.151
NA	4.010	3.463	146 (*)	401
SA	8.022	6.720	500 (*)	802
Aree contigue (**)	9.000	7.450	500 (*)	900
Totali	56.067	45.705	4.606 (*)	5.606

(*) in tale quota può confluire la disponibilità che residua da mancata assegnazione delle residenze venatorie

(**) in tale Ambito possono esercitare la caccia, ai sensi della normativa statale vigente, solo i cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua

Il medesimo documento, reinterpretato sulla scorta alle disposizioni della L.R. Campania 9 novembre 2015 n. 14, consente ai Comitati di gestione degli A.T.C. di:

- a) riservare, di concerto con gli Uffici regionali competenti per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, una quota dei posti per i cacciatori con residenza venatoria (colonna C dello schema tabella 1) per i cittadini campani a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- b) di riservare una quota dei posti per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria (colonna D della tabella 1) all'accesso di cacciatori non residenti in Campania, quota non superiore al 5% del totale di cui alla colonna B della tabella 1;
- c) di riservare una quota dei posti per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria (colonna D della tabella 1 di cui al punto 1) all'accesso giornaliero di cacciatori, (fino a tre giorni settimanali, per un massimo di cinque consecutivi, giornate di silenzio venatorio escluse); quota pari allo 0,5% del totale di cui alla colonna B della tabella 1;
- d) di riservare una quota dei posti per i cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria (colonna E del prospetto) all'accesso di cacciatori Campani che intendono esercitare la caccia all'avifauna migratoria in un A.T.C., per l'intera stagione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della L.R. 26/2012 e s.m.i., quota che non può eccedere il 50% del totale di cui alla colonna E.

Gli A.T.C., provvedono a pubblicare le pertinenti deliberazioni sul proprio sito WEB, secondo quanto disposto al comma 8 bis della norma in questione, e sul sito WEB: www.campaniacaccia.it.

La domanda di ammissione agli A.T.C. della Campania per l'esercizio venatorio programmato è unica.

Il cacciatore con residenza anagrafica in Campania può richiedere:

- a) l'ammissione ad un A.T.C. con residenza venatoria, beneficiando dell'eventuale riserva di posti per cacciatori residenti in Campania a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia, nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- b) l'eventuale ammissione ad un ulteriore A.T.C. senza residenza venatoria;
- c) l'eventuale ammissione ad un altro A.T.C., senza residenza venatoria, per esercitare la caccia all'avifauna migratoria per l'intera stagione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 26/2012 e s.m.i., in tale caso occorre effettuare il versamento alla Regione di una quota pari a quella di partecipazione all' A.T.C. entro il 31 agosto.

Il cacciatore non residente può richiedere l'ammissione ad un solo A.T.C., senza residenza venatoria.

Il cacciatore con residenza anagrafica in Campania che nella precedente annata venatoria ha inviato una valida domanda di ammissione ad un A.T.C., ha effettuato il versamento della quota di partecipazione ed è stato ammesso con residenza venatoria all'A.T.C., se intende confermare le informazioni e le scelte allora indicate, può evitare di effettuare la domanda unica. In tal caso la precedente domanda sarà riconfermata in automatico dalla procedura informatica sul sito WEB "www.campaniacaccia.it" (di seguito sito "campaniacaccia.it"). **La domanda unica va nuovamente compilata ed inviata, a pena di esclusione nelle graduatorie, nel caso in cui siano intervenute modificazioni totali o parziali alle informazioni riportate in quella precedente, come la residenza o il rinnovo della licenza di caccia, o se non è stata ottenuta l'ammissione con residenza venatoria ad un A.T.C. della Campania per effetto della precedente domanda.**

La domanda di ammissione deve essere compilata in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità valido, e trasmessa, utilizzando il sito "campaniacaccia.it", oppure in forma cartacea, usando il modello disponibile sul sito o analoga conforme richiesta; il documento di riconoscimento sarà allegato rispettivamente in copia digitale o cartacea.

La domanda deve pervenire agli Uffici regionali competenti per il territorio dove ha sede l'A.T.C. prescelto. Il termine per l'invio è fissato **dal primo febbraio al 31 marzo**.

La procedura telematica consente l'invio della domanda al momento della compilazione e la possibilità di apportare correzioni fino al 31 marzo. La domanda, se cartacea, deve pervenire in busta chiusa, entro gli

orari d'ufficio del periodo stabilito, ai seguenti recapiti:

- **Napoli:** Regione Campania, UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, Via Porzio - Centro Direzionale - Isola A/6, Napoli;
- **Caserta:** Regione Campania, Servizio Territoriale provinciale di Caserta, Viale Carlo III, area ex Ciapi, Caserta;
- **Benevento:** Regione Campania, Servizio Territoriale provinciale di Salerno, Ufficio Caccia, P.zza Gramazio n. 2, Benevento;
- **Salerno:** Regione Campania, Servizio Territoriale provinciale di Salerno, in via Generale Clark n. 103, Salerno;
- **Avellino:** Regione Campania, Servizio Territoriale provinciale di Avellino, Collina Liguorini – Centro Direzionale - Avellino.

Nel caso di invio delle domande per posta con raccomandata A/R fa fede la data di ricezione presso il protocollo degli uffici regionali. Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del cacciatore, non fa fede il timbro postale di invio.

I cacciatori che conseguono la licenza per la prima volta successivamente al periodo stabilito possono presentare richiesta mediante il sito "campaniacaccia.it" per l'ammissione con residenza venatoria agli atc che presentano disponibilità di posti, entro il termine dell'annata.

La domanda, con allegata copia del documento di riconoscimento, potrà essere inoltrata, per conto del cacciatore, anche dall'Associazione venatoria di appartenenza, subordinatamente a preliminare e formale autorizzazione da lui sottoscritta, che l'Associazione è tenuta a conservare agli atti e ad esibire agli uffici regionali in caso di controllo.

L'indicazione di tutti gli A.T.C., in ordine di preferenza del cacciatore, è obbligatoria, al fine di consentire l'assegnazione certa di almeno uno di essi. I criteri di priorità indicati sono utilizzati per la formulazione delle graduatorie.

Costituiscono criteri di priorità per l'ammissione **con residenza venatoria**, ai sensi del comma 2 *bis* dell'art. 36, nell'ordine:

- a) la residenza anagrafica nell'ATC;
- b) la residenza anagrafica in ATC confinanti se il numero di cacciatori in esso residenti anagraficamente supera il numero di posti disponibili.

I criteri **supplementari** di ammissione, ai sensi dell'Allegato alla Deliberazione di G.R. n. 520 del 9.12.2013, sono, nell'ordine:

- c) residenza anagrafica in isola che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- d) residenza anagrafica in area naturale protetta che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- e) residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l'A.T.C. scelto;
- f) proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- g) nascita in Comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto;
- h) età anagrafica (*a parità di requisiti è accordata preferenza al cacciatore più anziano*).

I criteri di **priorità supplementari per l'ammissione senza residenza venatoria**, ai sensi dell'Allegato alla Delibera GR n. 520 del 9.12.2013, sono nell'ordine:

- a) residenza anagrafica in isola che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- b) residenza anagrafica in area naturale protetta che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- c) residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l'A.T.C. scelto;
- d) proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- e) nascita in Comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto;
- f) età anagrafica (*a parità di requisiti viene accordata la preferenza al cacciatore più anziano*).

I criteri di priorità supplementari per l'ammissione senza residenza venatoria per l'esercizio esclusivo della caccia all'avifauna migratoria per l'intera stagione, ai sensi dell'art. 36, c. 2 della L.R 26/2012 e s.m.i. e

dell'Allegato alla Delibera GR n. 520 del 9.12.2013, sono nell'ordine:

- a) residenza anagrafica in ATC confinante;
- b) proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- c) nascita in Comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto;
- d) età anagrafica (*a parità di requisiti viene accordata la preferenza al cacciatore più anziano*).

La domanda inviata può essere modificata o integrata dal compilatore fino al termine **del 31 marzo** stabilito per l'invio dell'istanza. La modifica mediante sistema *online* è effettuata sul sito "campaniacaccia.it"; la richiesta cartacea debitamente sottoscritta con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, deve pervenire all'Ufficio entro il suddetto termine. Non è possibile la rettifica di dati anagrafici che modificano l'identificazione della persona titolare della domanda.

La correzione d'ufficio è apportata solo per errori d'imputazione delle domande cartacee.

I cacciatori residenti in altre regioni italiane possono richiedere l'accesso senza residenza venatoria ad un solo ATC della Campania, sulla base dell'ordine di preferenza degli A.T.C.

Gli uffici riceventi, secondo il proprio ordinamento, protocollano le domande pervenute in via cartacea e le inseriscono in procedura. Tutte le istanze, anche quelle inviate telematicamente, sono istruite, a cura degli uffici regionali competenti, verificando: la data di arrivo, la completezza e la congruità delle informazioni. Tutte le informazioni autocertificate sono verificate secondo le norme vigenti, le domande contenenti dati non veritieri o prive del documento di identità vengono archiviate d'ufficio, ferme restando le responsabilità penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci.

L'istruttoria, l'elaborazione e l'approvazione, con il supporto della procedura informatica del sito "campaniacaccia.it", delle **tre graduatorie** per l'ammissione a ciascun A.T.C. per l'intera stagione venatoria, deve concludersi **entro e non oltre il 15 maggio**. Sulla scorta dell'istruttoria e dei controlli effettuati, gli uffici regionali competenti per ciascun ambito territoriale di caccia, elaborano i seguenti documenti, che devono essere approvati dall'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia:

- 1) graduatoria per l'ammissione con residenza venatoria dei cacciatori residenti in Campania;
- 2) graduatoria per l'ammissione con residenza venatoria dei cacciatori residenti in Campania a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- 3) graduatoria per l'ammissione senza residenza venatoria dei cacciatori non residenti in Campania;
- 4) elenco delle domande annullate o non accolte con la motivazione dell'esclusione.

Le graduatorie di ammissione con residenza venatoria sono formate tenendo conto dell'ordine delle preferenze espresse dal cacciatore, in base alla capienza dei posti disponibili; in caso di parità in graduatoria, viene accordata preferenza al cacciatore più anziano di età. Per il cacciatore che non può essere incluso nel primo A.T.C. indicato nelle proprie preferenze perché collocato in graduatoria in una posizione non utile, viene verificata d'ufficio la possibilità di collocarlo nel secondo ambito di caccia indicato nelle proprie preferenze, e in caso negativo, si procede d'ufficio a verificare la possibilità di inserire in uno degli A.T.C. indicati come preferenza. Le graduatorie devono essere formate, solo ed unicamente, sulla base dei posti disponibili.

Le graduatorie di ammissione senza residenza venatoria dei cacciatori non residenti in Campania sono formate tenendo conto della prima preferenza espressa in istanza, applicando i criteri di priorità previsti, senza essere troncate al raggiungimento del numero di posti disponibili, in modo da consentire scorrimenti in caso di eventuale disponibilità ulteriore di posti per mancati pagamenti.

Le graduatorie degli ammessi, e gli elenchi delle domande annullate o non accolte con la motivazione dell'esclusione sono pubblicati anche sul sito "campaniacaccia.it", entro e non oltre **il 15 maggio**.

Il cacciatore, se ravvisa violazioni, può inviare, **a pena di esclusione entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione**, formale richiesta di riesame all'indirizzo di posta elettronica del sistema telematico regionale di gestione della caccia : **info@campaniacaccia.it**. L'Ufficio regionale competente deve valutare la richiesta di riesame nei successivi sette giorni, ed inviare l'esito alla UOD Caccia regionale.

In nessun caso l'esito dei ricorsi può determinare il superamento della disponibilità massima di posti

riservati e della densità venatoria.

I cacciatori che conseguono la licenza per la prima volta successivamente al periodo stabilito, possono comunque presentare richiesta diretta mediante il sito “campaniacaccia.it” per l'ammissione con residenza venatoria entro il termine dell'annata.

Il pagamento della quota di partecipazione deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria. Entro lo stesso termine gli estremi del pagamento della quota di partecipazione e quelli relativi alla tassa annuale regionale in corso di validità sono inseriti dal cacciatore nell'apposita procedura sul sito “campaniacaccia.it”, unitamente a copia digitale delle due ricevute; in alternativa il cacciatore fa pervenire copia dei versamenti all'A.T.C. di riferimento, che provvede ai suddetti adempimenti. Il Comitato di Gestione convalida l'ammissione di ciascun singolo cacciatore in posizione utile subordinatamente alla verifica del rispetto dell'indice di densità venatoria, della capienza di posti per ciascuna graduatoria e del pagamento della quota di partecipazione.

I cacciatori inadempienti perdono il diritto all'ammissione e sono sospesi dalla graduatoria ad opera degli organi di gestione degli A.T.C., dopo la verifica del mancato pagamento che deve essere completata entro 10 giorni dalla scadenza del termine per eseguire i versamenti.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. delle Aree Contigue del P.N.C.V.D. può ammettere ad esercitare la caccia, ai sensi della normativa statale vigente, solo i cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

A conclusione delle procedure sopra descritte il Comitato di gestione dell'A.T.C., con il supporto della procedura informatica, rileva e rende pubblico sul sito “campaniacaccia.it” il numero di posti non attribuiti della graduatoria per residenza venatoria. Tali posti sono riservati per l'intera stagione ad ammissioni senza residenza venatoria, a cacciatori già in possesso di residenza venatoria. L'istruttoria delle domande tiene conto della completezza e della congruità delle informazioni a confronto con quelle riportate dal documento allegato; inoltre le informazioni autocertificate sono verificate a campione secondo le norme vigenti, e le domande con dati non veritieri, o prive del documento di identità, vengono annullate d'ufficio, ferme restando le responsabilità penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci.

A seguito dell'istruttoria saranno formulate le due seguenti graduatorie per i cacciatori campani in possesso di residenza venatoria:

- 1) ammissione in un altro A.T.C., senza residenza venatoria;
- 2) ammissione in un A.T.C. differente da quello di residenza venatoria per esclusivo esercizio della caccia all'avifauna migratoria.

Le graduatorie di ammissione senza residenza venatoria sono formate tenendo conto della prima preferenza espressa in domanda che non ha determinato l'ammissione con residenza venatoria, applicando i criteri di priorità previsti, senza essere troncate al raggiungimento del numero di posti disponibili, in modo da consentire scorrimenti in caso di eventuale disponibilità ulteriore di posti per mancati pagamenti. Le graduatorie di ammissione senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia all'avifauna migratoria sono formate tenendo conto delle informazioni inserite in domanda, applicando i criteri di priorità previsti, senza essere troncate al raggiungimento del numero di posti disponibili, in modo da consentire scorrimenti in caso di eventuale disponibilità ulteriore di posti per mancati pagamenti.

Le graduatorie degli ammessi, e gli elenchi delle domande non accolte con la motivazione dell'esclusione, sono predisposti dagli Uffici regionali competenti per ciascun ambito territoriale di caccia, e vengono approvati dall'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia e pubblicati anche sul sito “campaniacaccia.it” non oltre **il 15 luglio**.

Le procedure relative a ricorsi, pagamento e convalida dell'ammissione sono quelle già descritte per la residenza venatoria.

I cacciatori campani non presenti in una graduatoria di ammissione con residenza venatoria ad un A.T.C. della Regione, a partire dal primo luglio ed esclusivamente tramite il sistema “campaniacaccia.it”, possono

inserire domanda di ammissione in “accodamento” con residenza venatoria ad un A.T.C. il cui numero di posti disponibili per iscrizioni con residenza venatoria è superiore al numero di domande presenti nella graduatoria di ammissione con residenza venatoria. Tali domande, se accolte, determinano l'immediato inserimento del cacciatore in graduatoria che entro 15 giorni dovrà effettuare il versamento della quota di iscrizione a favore dell'A.T.C. e registrarne gli estremi nel sito “campaniacaccia.it.” pena l'esclusione dalla graduatoria.

In ogni caso il Comitato di Gestione può ammettere un cacciatore sul territorio di competenza solo in seguito all'accertamento del rispetto della densità venatoria, della disponibilità di posti, e del pagamento della quota di partecipazione, e nel caso delle Aree Contigue anche della residenza.

Il 31 agosto termina la validità delle graduatorie, ed i posti delle singole graduatorie non attribuiti alla data di inizio della stagione venatoria, possono essere assegnati senza residenza venatoria a seguito di istanza diretta tramite il sito “campaniacaccia.it”. Fanno eccezione:

- a) i posti residui della riserva per i cacciatori che acquisiscono per la prima volta la licenza di caccia, che restano disponibili a tale scopo, fino al termine della stagione venatoria;
- b) i posti che residuano dalla graduatoria relativa all'ammissione per l'esclusiva caccia all'avifauna migratoria per l'intera stagione, che rientrano nella quota disponibile per la mobilità giornaliera di cui al comma 2 quinquies del citato articolo 36).

L'istruttoria favorevole delle domande dirette da parte del Comitato di gestione dell'A.T.C., il pagamento della quota di partecipazione e la convalida dell'ammissione determinano l'“accodamento” del cacciatore all'elenco degli ammessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le procedure relative ai ricorsi sono quelle già descritte per la residenza venatoria.

L'ammissione è convalidata solo a seguito dell'accertamento dei requisiti già evidenziati. Gli elenchi di tutti i cacciatori ammessi, aggiornati giornalmente, sono visibili sul sito “campaniacaccia.it” ed evidenziano la data di avvenuto “accodamento”.

I Comitati di Gestione degli A.T.C., in relazione ai cacciatori non residenti in Campania, inviano gli elenchi agli uffici competenti per la caccia della relativa Regione, per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 della L. 157/1992.

Gli Uffici comunali o regionali incaricati della distribuzione dei tesserini regionali di caccia, o gli Uffici competenti per la caccia della Regione di appartenenza per i cacciatori non residenti in Campania, provvedono ad annotare e timbrare, nello spazio riservato sul tesserino, l'A.T.C. di assegnazione, previa esibizione della ricevuta relativa al versamento delle quote dovute. È necessario prima della vidimazione riscontrare l'effettivo inserimento del cacciatore nell'elenco delle ammissioni convalidate presente sul sito “campaniacaccia.it”, come risultante dal tesserino venatorio generato dal sistema.

AMMISSIONE PER PERIODO INFERIORE ALLA STAGIONE VENATORIA

Il cacciatore ammesso in un ATC della Campania per l'intera stagione venatoria, che versa alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, può esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, a scelta in altri ATC, a scelta, per 50 giornate; tale possibilità è subordinata per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera. Il Cacciatore può inoltre richiedere l'accesso ad un A.T.C. per un periodo inferiore alla stagione venatoria (fino a tre giorni settimanali, per un massimo di cinque consecutivi, giornate di silenzio venatorio escluse), in tale caso la quota di partecipazione giornaliera da versare per l'accesso è pari ad un decimo di quella stagionale.

L'accesso senza residenza venatoria agli A.T.C. della Campania per periodi inferiori alla stagione di caccia è richiesto esclusivamente mediante prenotazione telematica al sito “campaniacaccia.it”, a partire dall'inizio della stagione venatoria.

Le autorizzazioni all'accesso per periodi inferiori alla stagione venatoria (art 36, comma 2, quinquies e comma 3 lett. e.) sono richieste esclusivamente mediante prenotazione sul sito “campaniacaccia.it”, che forma elenchi ordinati con criterio cronologico; non sono accettate prenotazioni che eccedono il numero di posti specificamente riservati al fine di salvaguardare il rispetto dell'indice di densità venatoria; l'istruttoria, effettuata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. mediante verifica di regolarità formale e di veridicità delle dichiarazioni, determina la formazione di elenchi giornalieri a numero chiuso, mai superiore al totale dei

posti riservati; gli Organi di Gestione autorizzano l'accesso di ciascun singolo cacciatore subordinatamente alla verifica del pagamento della quota di partecipazione e della densità venatoria;

I Comitati di Gestione degli A.T.C., ove possibile, consentono l'accesso sul territorio di competenza di cacciatori residenti fuori regione, dopo l'accertamento, per ciascuna giornata di caccia, che non sia superato il limite complessivo del 5% del totale dei posti disponibili stabilito dall'articolo 36, comma 3, lettera c) della L. R. 26/2012 e s.m.i..

INDICAZIONI CONCLUSIVE

Qualora per una o più date definite nei punti precedenti ricorra un giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Le indicazioni del presente documento incompatibili con le eventuali recenti disposizioni sopravvenute sono da considerare inefficaci.

In tutte le ipotesi in cui le presenti indicazioni operative individuano competenze del Comitato di Gestione dell'A.T.C., l'eventuale impedimento, mancanza o ritardo determina l'intervento degli uffici regionali competenti.